

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2004 DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE VIGENTI

- (1) Le misure attualmente in vigore per le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Taiwan consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000⁽²⁾. Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche per le importazioni di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Misure antidumping sono inoltre in vigore per bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore⁽³⁾.

B. INCHIESTA ATTUALE

1. Domanda di riesame

- (2) Dopo l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 24) e regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 37).

la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da una società di Taiwan, la Charder Electronic Co., Ltd. («Charder»). Questa società affermava di non essere collegata ad alcun produttore o esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per le bilance elettroniche. Essa affermava inoltre di non aver esportato bilance elettroniche nella Comunità nel periodo dell'inchiesta iniziale (vale a dire dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999) e di aver iniziato a esportare bilance elettroniche nella Comunità successivamente.

2. Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

- (3) In esito all'esame delle prove presentate dalla Charder, la Commissione le ha ritenute sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 2034/2003⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 in relazione alla società Charder e ha iniziato l'inchiesta.

- (4) A norma del regolamento (CE) n. 2034/2003 della Commissione che avvia il riesame, il dazio antidumping del 13,4% istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di bilance elettroniche prodotte dalla Charder è stato abrogato. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3. Il prodotto in esame

- (5) I prodotti oggetto del presente riesame sono gli stessi dell'inchiesta iniziale, vale a dire bilance elettroniche per il commercio al dettaglio, aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e dell'importo da pagare (provviste o meno di un dispositivo di stampa di questi dati), normalmente dichiarate nel codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10) e originarie di Taiwan.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 20.11.2003, pag. 3.